

Deliberazione n. 58/2015/PAR
Comune di CANCELLARA (PZ)



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

Nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2015
composta dai magistrati

dr. Rosario Scalia	Presidente
dr. Giuseppe Teti	Primo Referendario
dr.ssa Vanessa Pinto	Referendario, Relatore;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara (PZ) in data 4 agosto 2015 (Prot. n. 13291);

VISTA l'Ordinanza n. 30/2015 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario dott.ssa Vanessa Pinto;

udito il relatore

FATTO

Il Comune di Cancellara, in persona del Commissario prefettizio *pro tempore* incaricato giusti decreti Prefettizi n. 24496 e n. 0024510 del 1 giugno 2015, chiede di conoscere se *"debba essere adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato, previsto dal decreto interministeriale del 20 maggio 2015 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2015), per i Comuni con meno di 5.000 abitanti"*.

Il dubbio viene fatto discendere dalla circostanza che da un lato la *"nuova formulazione dell'art. 165, comma 7, del Dlgs 267/2000 e ss.mm e ii, non prevede più la relazione del Piano Generale di Sviluppo, e sembrerebbe conseguentemente che l'Ente non sia più obbligato alla sua stesura"* ma dall'altro lato *" il decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 157 del 9 luglio 2015) ha prorogato per il 2015, il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) degli enti locali al 31 ottobre 2015."*

In caso positivo, si chiede di sapere se sia tenuto ad adottare il DUP, anche il Comune governato da un Commissario Prefettizio che *"pur espletando i poteri attribuiti per legge al sindaco, al consiglio ed alla giunta, è un organo monocratico per la provvisoria amministrazione dell'Ente sino all'insediamento degli organi elettivi, e non è un organo politico"*.

DIRITTO

In via preliminare, sull'ammissibilità

1.La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del Legislatore di creare a regime un sistema capace di razionalizzare le richieste dei predetti enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare direttamente dette istanze. Nell'esercizio della funzione consultiva l'Organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) l'esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, la prima di natura soggettiva (requisito soggettivo) e la seconda di natura oggettiva (requisito oggettivo).

Requisito soggettivo

2. Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato – tra l'altro – dal citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, considerato che la Regione Basilicata non ha ancora istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara, nella sua qualità di organo straordinario di amministrazione dell'Ente che esplica i poteri anche di rappresentanza del Sindaco - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Requisiti oggettivi

3. Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*".

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi – in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, la "*materia della contabilità pubblica*" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "(..) *con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Peraltro, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla*

sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio" (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n.54/2010), e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvergono quei caratteri -se non di esclusività- di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio *ex post* della funzione consultiva.

4. Il quesito in esame, avendo per oggetto la perimetrazione – in chiave oggettiva e soggettiva- di adempimenti, come quello della predisposizione del Documento Unico di Programmazione, che costituiscono presupposti fondamentali per una corretta e sana gestione finanziaria dell'Ente e dei propri equilibri di bilancio, risulta compreso nella materia della contabilità pubblica, come sopra dinamicamente intesa.

5. Pertanto la richiesta di parere, risultando ammissibile anche da punto di vista oggettivo, può essere esaminata nel merito.

NEL MERITO

6. Inquadramento del quesito

Il quesito in esame ha per oggetto la perimetrazione oggettiva e soggettiva dell'obbligo di predisporre il Documento Unico di Programmazione nell'ambito ed in esecuzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

In particolare, viene chiesto di chiarire se :

a) in considerazione della nuova formulazione dell'art. 165 Tuel (così come modificato dal Dlgs 118/2011 e, a sua volta, modificato dal Dlgs 126/2014) che non prevede più l'obbligo di redigere il Piano Generale di sviluppo, l'Ente sia comunque tenuto ad adottare il Documento Unico di Programmazione;

b) l'Ente sia tenuto ad adottare tale Documento Unico di Programmazione anche se amministrato da un Commissario Prefettizio e, quindi, da un organo "non politico".

Al fine di rispondere al quesito occorre fornire brevemente un quadro del tessuto normativo e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

7. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta la principale innovazione introdotta, nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile di cui al Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014.

Il relativo statuto giuridico è disegnato a norma del combinato disposto degli artt. 151 e 170 del Dlgs 267/2000 (TUEL), nonché dai principi contenuti nell'art. 8 dell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014.

L'art. 151 del Dlgs 267/2000¹, nella nuova formulazione *post* riforma contabile, assegna all'attività di programmazione il ruolo "di principio ispiratore" dell'intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell'Ente.

In quest'ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il "*presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione (..)*" (cfr. art. 8, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011).

7.1 Salvo che per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile (in relazione ai quali l'obbligo di adozione del nuovo documento di programmazione è scattato a decorrere dal 1 gennaio 2015)², per quanto riguarda gli altri comuni il primo documento unico di programmazione deve essere adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi (cfr. comma 1, art. 170 Tuel).

Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. (cfr. commi 2 e 3, art. 170 cit).

Tale nuovo strumento di programmazione non è parte, ma sostituisce il Piano Generale di Sviluppo che era originariamente previsto come "documento obbligatorio" ai sensi dell'art. 13, comma 3 del Dlgs 170/2006 ed oggi abrogato dal Dlgs 118/2011, così come modificato dal dlgs 126/2014.

Per l'effetto, la nuova formulazione dell'art. 165 Tuel non riporta più -non potendolo più riportare- l'obbligo di redazione del richiamato Piano Generale di Sviluppo, in quanto tale documento programmatico non è più contemplato nel nuovo sistema di programmazione contabile e gestoria.

Il Documento Unico di Programmazione, infatti, accorpa in sé il contenuto di preesistenti documenti di programmazione, portando a sistema un elemento di effettiva novità, e cioè la "flessibilità" nel contenuto del documento, misurato sulla realtà concreta dell'Ente, e la

¹ "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e **((deliberano))** il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (..)".

² Ai sensi dell'art. 170 Tuel, "Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015"

"rigidità" dei principi cui deve conformarsi.

Il tutto al fine di rendere il principio di programmazione, così come codificato ai sensi dell'art. 151 Tuel, effettivamente idoneo al perseguimento di una sana gestione "finanziaria" e "funzionale" dell'Ente.

Il Documento Unico di Programmazione rientra, in sostanza, nel ciclo fisiologico dell'agere amministrativo, costituendo un'attività ordinaria dell'Ente, funzionale ad identificare le linee strategiche dell'Ente, in uno alle risorse disponibili per portarle ad esecuzione, il tutto in un'ottica di sostenibilità economica e finanziaria delle scelte effettuate.

7.3 In quest'ottica il DUP si pone, al contempo, come strumento di prevenzione degli squilibri di bilancio, contemperamento delle esigenze di rispetto di vincoli finanziari e di perseguimento gli interessi della collettività, tutela della trasparenza dell'azione amministrativa.

I connotati essenziali cui deve uniformarsi tale documento sono contenuti nel Principio di contabilità applicato alla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e, in particolare, nell'art. 8 del suddetto articolato.

Tra i suddetti principi assume peculiare rilevanza il "principio di coerenza", da intendersi quale "compatibilità degli atti di gestione rispetto alle previsioni di spesa contenute nel DUP, alle previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi, con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma.

In tale ottica le deliberazioni di Consiglio e di Giunta qualora ritenute "non coerenti" con le previsioni contenute nel DUP devono essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili, secondo quanto contenuto nel regolamento di contabilità adottato dall'Ente (cfr. art. 170, Tuel).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 150 e 170 Tuel, in condizioni di normalità, il DUP è presentato dalla Giunta al Consiglio *entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.*

Il DM del 3 luglio 2015 ha differito, per l'anno 2015 e relativamente al periodo di programmazione 2016-2018, al 31 ottobre 2015 il termine di presentazione del DUP.

Per l'effetto entro il 31 ottobre 2015, tutti i Comuni dovranno aver predisposto e trasmesso detto documento di programmazione, e ciò quale "atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione".

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, hanno l'obbligo di adottare un DUP in forma semplificata, ai sensi dell'art. 8.4 dell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, così come introdotto dal Decreto interministeriale del 20 maggio 2015.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 126/2014 (Principio contabile applicato alla programmazione) "*Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la*

presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.

Per l'effetto l'unica deroga ammessa è di natura esclusivamente temporale, consentendo di presentare il DUP contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione. In nessun caso tale adempimento può essere omesso ovvero essere successivo alla presentazione del bilancio di previsione.

8. Alla luce di quanto sopra esposto, e per rispondere alla prima parte del quesito, si conferma che entro il 31 ottobre 2015 tutti i comuni, ivi inclusi quelli di minori dimensioni, devono predisporre e trasmettere tale documento unico di programmazione, e ciò quale "atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione" (cfr. art. 170 TUEL).

In tale ottica, a nulla rileva la nuova formulazione dell'art. 165 Tuel che non prevede più la predisposizione del Piano Generale di Sviluppo, e ciò proprio in quanto tale documento di programmazione è stato sostituito – di fatto e di diritto – dal Documento Unico di Programmazione.

9. Con riferimento alla peculiare posizione dei comuni amministrati dal Commissario Prefettizio, occorre in via preliminare effettuare alcuni chiarimenti.

Come noto, il Commissario Prefettizio viene incaricato dal Prefetto al fine di assicurare continuità nella gestione dell'Ente, sopperendo a situazioni di temporanea *vacatio* dell'ordinario regime di funzionamento.

Le ragioni possono essere di vario tipo, inclusa l'inerzia dell'amministrazione in carica rispetto ad atti dovuti per legge, ovvero nei casi in cui si verifichi l'impossibilità di funzionamento dell'Ente.

In disparte le ipotesi specificamente regolamentate ai sensi dell'art. 141 e ss del Tuel, ai sensi dell'art. 19 del RD 383/1934, tutt'ora vigente (cfr. Consiglio di Stato, sent. 2765/2008), il Prefetto invia propri commissari presso le amministrazioni degli enti locali proprio "*per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare*".

I poteri e le funzioni del Commissario Prefettizio sono analiticamente indicati nel relativo decreto di nomina; a seconda delle fattispecie, il Commissario Prefettizio assume su di sé i poteri/doveri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.

In tale caso il Commissario Prefettizio gestirà l'Ente, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione propri di ciascuno dello organi "temporaneamente" sostituiti.

Infatti, elemento essenziale di tale forma di governo "in sostituzione" è la sua temporaneità, ma non la diversa (e più limitata) perimetrazione dei poteri/doveri propri degli organi sostituiti.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che "*(..) i poteri del commissario prefettizio si estendono a tutti gli atti di gestione dell'ente*" (cfr. ex plurimis Tar Bari, sent. 672/2008, Consiglio di Stato sent. n. 7749/04, nonché con riferimento ad una fattispecie assimilabile "*per ratio*", concernendo l'estensione dei poteri del vicesindaco al fine di garantire la continuità

dell'azione amministrativa, cfr. Consiglio di Stato, parere 501/2001), salvo quelli espressamente eccettuati nel relativo decreto di nomina.

9.1 In tale ottica, a nulla rileva la natura "politica" dell'organo sostituito.

Diversamente opinando, sarebbe inibita *in nuce* ogni possibilità di azione del commissario prefettizio che, invece, viene nominato proprio al fine di garantire la continuità di funzionamento all'ente interessato.

La predisposizione del DUP e la sua approvazione nei termini, costituiscono uno specifico obbligo dell'Ente, indipendentemente dal tipo di amministrazione cui è sottoposto (ordinaria – temporanea – straordinaria).

Per l'effetto, il Commissario Prefettizio dovrà predisporre il Documento Unico di Programmazione nei termini previsti dalla legge, e ciò al fine di assicurare il funzionamento dell'Ente sulla base di una necessaria previa valutazione, in termini di compatibilità, tra programmi individuati e disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie, professionali e strumentali per farvi fronte, nel rispetto dei vincoli finanziari, volta per volta, vigenti.

In questo senso, infatti, il DUP non si presenta come un atto di natura politica, ma costituisce il principale strumento per poter verificare, in concreto, la "compatibilità" dei programmi e degli indirizzi strategici individuati, rispetto ai mezzi ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per darvi effettiva esecuzione, e ciò proprio al fine di evitare che l'attività di programmazione si traduca in mere enunciazioni di principio.

In caso contrario, si assisterebbe ad un vero e proprio "stallo" gestorio dell'Ente, per mancanza di programmazione e, quindi, dei presupposti necessari alla redazione del bilancio di previsione con tutte le conseguenze a questo connesso (cfr. combinato disposto artt. 151 e 170 Tuel)

Il DUP, peraltro, è un documento per sua natura "mobile e flessibile", potendo essere aggiornato e rimodulato negli indirizzi generali approvati, quanto meno su base annuale, nell'ambito di una verifica generale sugli "(..) *indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati (..)* (cfr. art. 8.4, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011).

Per l'effetto, una volta subentrata la nuova amministrazione tali atti di indirizzo ben possono essere rimodulati sulla base delle nuove scelte gestionali e strategiche della nuova amministrazione, avendo cura di verificarne la fattibilità in termini di disponibilità di risorse finanziarie e di sostenibilità economico-finanziaria.

10. Pertanto, e per rispondere conclusivamente anche alla seconda parte del quesito, anche i Comuni gestiti in via temporanea da Commissari prefettizi (ma la regola è estensibile per analogia a tutte le forme di gestione temporanea o straordinaria degli enti locali) devono predisporre il DUP, e ciò quale "*atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione*" (cfr. art. 170 TUEL)", in caso contrario, si arriverebbe allo stallo gestionale dell'Ente, con tutte le conseguenze a questo connesse, anche in termini di "svuotamento" della funzione che il Commissario prefettizio è istituzionalmente chiamato a svolgere.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Commissario Prefettizio del Comune di Cancellara (PZ) con la nota in epigrafe citata.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2015

IL RELATORE
F.to Dott.ssa Vanessa PINTO

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 15 ottobre 2015

IL FUNZIONARIO
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO
F.to Dott. Giovanni Cappiello